

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Rep. n.

(Città metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI ATTIVITÀ
MOTORIA PER CANI, IN MONTELUPO FIORENTINO FRAZ.
FIBBIANA**

L'anno duemilaventiquattro (----), il giorno ---- (----) del mese di ----,
presso la sede del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori
n. 34, con la presente scrittura privata

TRA

- Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino
(FI), Via Cento Fiori n.34, CAP 50056, codice fiscale e partita IVA n.
00614510485, rappresentato nel presente atto dall'Ing. Andrea
Buzzetti, nato a Vinci (FI) il ----- domiciliato per le funzioni svolte
presso la sede del Comune predetto, in qualità di Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, giusto decreto del Sindaco n. 21 del
21/10/2020 ed ai sensi del combinato disposto degli articoli, 107, 3°
comma lett. c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione
della Delibera di Giunta comunale n. ____ del ____ parte d'ora in avanti
indicata come "Comune",

E

- _____ con sede legale
in _____, iscritta al
RUNTS in data ____ n. _____, nonché all'Albo delle
Associazioni del Comune di Montelupo Fiorentino, legalmente
rappresentata dal signor _____ CF _____ parte che nel proseguo

potrà dirsi “Associazione”:

PREMESSO

- che nel Comune di Montelupo Fiorentino presso la frazione di Fibbiana è presente un'area pubblica per l'attività motoria dei cani, c.d. “Area sgambamento cani”, ove è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria responsabilità;

- che con contratto repertorio n. 5398 del 28/2/2019 è stata sottoscritta una concessione non onerosa per la gestione dell'area di proprietà comunale da destinare ad area pubblica per attività motoria dei cani;

- che, data l'imminente scadenza di detta convenzione, è interesse dell'Amministrazione individuare un nuovo soggetto interessato alla gestione dell'area, tra le associazioni, società cinofile e/o animaliste aventi come oggetto sociale l'esercizio di attività di gestione ed addestramento dei cani;

- che in ossequio ai principi di trasparenza, la concessione dell'area di cui trattasi è oggetto di avviso pubblico, al fine di individuare i soggetti interessati alla gestione dell'area per l'attività motoria dei cani, per un periodo di tre anni, rinnovabili in via automatica per altri 3 anni;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2024, esecutiva, è stato deliberato di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di provvedere all'adozione degli opportuni atti per l'individuazione del nuovo soggetto concessionario;

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. ___ del ___ è stato approvato un nuovo avviso pubblico, lo schema del disciplinare

d'uso nonchè lo schema della presente convenzione, per la concessione a titolo gratuito dell'area di proprietà del Comune di Montelupo Fiorentino sita in località Fibbiana, adibita ad area pubblica per attività motoria dei cani;

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. ____ del _____, conseguentemente alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico è stata nominata apposita Commissione per la selezione delle proposte dei soggetti partecipanti alla selezione;

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. ____ del _____, conseguentemente alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico, è stato approvato il verbale redatto dalla Commissione in data _____ ed è stata disposta l'assegnazione in concessione dell'area a favore dell'Associazione _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che le parti riconoscono come parte integrante e sostanziale, si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area sita in Comune di Montelupo Fiorentino, nella frazione di Fibbiana, di attività motoria per cani, ove è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria responsabilità.

Art. 2 – Individuazione dell'area

L'area oggetto della presente convenzione è localizzata lungo Via di Fibbiana in località Fibbiana adiacente agli impianti sportivi e in

prossimità degli orti sociali, come risulta dalla planimetria allegata al presente atto (ALLEGATO A). L'area risulta attualmente definita con con recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta su pali tondi di castagno ed è dotata di un accesso pedonale ed uno carrabile tramite cancelli da Via delle Piagge. L'area è altresì dotata di fontanello acqua e illuminazione.

Sull'area è altresì presente un casottino in muratura, funzionale alla logistica dell'area.

Art. 3 – Gestione

Il Comune procede all'affidamento all'Associazione delle attività di cura e tutela dell'area destinata all'attività motoria per cani, cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 4 – Oneri del Comune

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

Art. 5 – Oneri dell'Associazione

L'Associazione assicura l'accesso all'area per l'attività motoria a tutti i possessori/accompagnatori di cani, previo tesseramento all'Associazione stessa che è obbligatorio per coloro che intendano fruire dell'area; è a carico dell'associazione il controllo sul possesso della tessera da parte dei soggetti che fruiscono dell'area.

Sono a carico dell'Associazione:

- la manutenzione ordinaria dell'area, quale il taglio dell'erba, la manutenzione del terreno, della recinzione e dei cancelli, la pulizia da erbacce e rifiuti, l'installazione di cestini e il loro svuotamento, l'installazione di adeguata cartellonistica informativa;

- gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti: quota parte degli oneri relativi ai consumi delle utenze, quali:

a) acqua in base ai mc. effettivamente consumati sulla base di quanto misurato dal contatore installato;

b) energia elettrica sulla base di un consumo annuo stimato in € 500,00.

Art. 6 – Obblighi

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area per l'attività motoria dei cani, dal rispetto della normativa vigente e da quella contenuta nel disciplinare per l'accesso all'area, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area in merito a:

- la presa visione delle disposizioni stabilite nel disciplinare per l'accesso all'area, il cui testo dovrà essere reso disponibile a tutti gli associati;

- l'accettazione incondizionata delle norme e le regole di gestione contenute nel Disciplinare per l'accesso all'area;

- la responsabilità civile e penale a cui rispondono in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose.

Art. 7 – Usi diversi dell'area

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere

eventuali iniziative o altro.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula.

La presente convenzione si rinnova tacitamente allo scadere dei 3 anni, salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicarsi entro la data del rinnovo.

Art. 9 – Sospensione, risoluzione e recesso

Il Comune a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dall'azienda USL, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – Rinvii

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Art. 11 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente,
in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 - Spese e oneri fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente
convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117.

SE ASSOCIAZIONE è ODV Il presente atto è esente da imposta di
registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117.

OPPURE

SE ALTRO TIPO DI ASSOCIAZIONE Il presente atto non autenticato
e privo di prestazioni a contenuto patrimoniale è registrato in caso
d'uso ai sensi dell'art. 4, della Tariffa Parte II del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

L'ASSOCIAZIONE

sig. _____

IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ing. Andrea Buzzetti